

RG. 6/2020



TRIBUNALE DI VITERBO

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Giudice

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.01.2012 n. 3 presentata da MEZZETTI GIULIA;
ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/2012;
Visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 28/4/21 ore 11,40
disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni
prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per
telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o
per posta elettronica certificata.

DISPONE

Che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale
di Viterbo, omissi i dati sensibili, a cura della Cancelleria e, nel caso in cui il
proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

ORDINA

Ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni
mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione
della crisi, presso gli uffici competenti;

Viterbo, 04/02/2021



Il Giudice

